

CONDIZIONI CORPI YACHT PANTAENIUS (CCYP)

17.11001/EU/0112

1 BENE ASSICURATO

Deve intendersi bene assicurato l'imbarcazione indicata in polizza, le sue pertinenze e l'equipaggiamento, ivi inclusi macchine e tender, attrezzature e arredi, accessori ed effetti personali.

2 AMBITO TERRITORIALE DELLA COPERTURA

1. La copertura assicurativa opera all'interno dell'ambito territoriale previsto dalla polizza. La copertura assicurativa comprende inoltre qualsiasi ordinaria sosta fuori dall'acqua, ad esempio il rimessaggio invernale in cantiere, inclusi alaggio e varo.

Qualora l'imbarcazione si trovi occasionalmente fuori dall'ambito territoriale previsto in polizza, l'assicurato dovrà darne tempestiva comunicazione al fine di estendere la copertura al di fuori dell'ambito territoriale previsto in polizza; in tal caso sarà applicato un eventuale supplemento di premio.

2. I trasporti sono coperti ai sensi dell'art. 4.

3 RISCHI ASSICURATI

1. L'assicurazione copre la perdita o il danno occorsi ai beni assicurati in conseguenza di incaglio, ingresso improvviso d'acqua, naufragio, urto con fondale, rottura o cedimento o svergolatura di albero, boma e aste, rottura delle manovre fisse e correnti, incidente di navigazione, incendio, bruciatura, incenerimento, cortocircuito, fulmine, esplosione, forza maggiore, furto con scasso, rapina, atto di pirateria, furto dell'imbarcazione, atto doloso (ad es. vandalismo) e collisione con oggetto fisso o galleggiante. Viene considerato naufragio l'abbandono dell'imbarcazione a causa di un pericolo di vita immediato o per lesioni fisiche, **qualora l'imbarcazione non venga recuperata entro 3 mesi.**

2. L'assicurazione copre anche il furto di oggetti adeguatamente fissati sul ponte di coperta e saldamente assicurati all'imbarcazione. Il furto dei motori fuori bordo è soggetto a copertura a **condizione che siano fissati all'imbarcazione mediante un idoneo dispositivo antifurto.**

3. Qualora espressamente pattuito che l'imbarcazione venga locata o noleggiata, sarà soggetto a copertura assicurativa anche il rischio di appropriazione indebita e truffa.

4 TRASPORTO

1. Il trasporto dell'imbarcazione su rimorchio via terra, come pure per via fluviale o su traghetto è soggetto a **copertura assicurativa in Europa o nell'ambito territoriale indicato nella polizza, a condizione che i mezzi di trasporto siano adeguati ed il bene assicurato idoneamente caricato e fissato. Gli oggetti non fissati sono coperti dalla polizza contro il furto a condizione che siano stivati in un locale chiuso a chiave oppure debitamente assicurati.**

2. Il trasporto via mare o aria dei beni assicurati, **esclusi tuttavia l'imbarcazione stessa e gli effetti personali**, ha copertura mondiale.

3. La copertura assicurativa per tutti gli altri rischi inerenti al trasporto deve essere espressamente pattuita con l'Assicuratore.

5 COSTI E SPESE

1. L'Assicuratore rimborserà i compensi di salvataggio che siano considerati congrui come pure le spese sostenute dall'assicurato per evitare o ridurre un danno, indipendentemente dal fatto che le misure prese abbiano avuto successo o meno. Sono altresì soggetti a copertura assicurativa i ragionevoli costi per la rimozione o lo smaltimento del relitto.

2. Il rimborso spese si applica anche in caso di assistenza, in situazioni di emergenza, in cui l'imbarcazione assicurata non sia in immediato pericolo ai sensi dell'art. 3, per il rimorchio al più vicino luogo di riparazione, come pure per la consegna di carburante, olio, batterie o parti di ricambio **(ad eccezione del costo dei materiali o delle parti stesse) purché non sia possibile ottenere altra assistenza. Salvo che non sia altrimenti concordato, le presenti spese sono limitate a un massimo di € 5.000,00.**

3. Verranno inoltre rimborsati i costi necessari per l'ispezione a seguito di urto con fondale.

4. I suddetti rimborsi in conformità all'art. 5 sono da intendersi addizionali a qualsiasi indennizzo in base alla presente polizza per perdita o danno al bene assicurato. A questi costi e spese non si applica la franchigia di cui all'art. 7.

6 ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre:

- a) a perdita o i danni derivanti da difetto di costruzione o di fabbricazione, da materiali difettosi o da normale usura. La presente esclusione si applica solamente alla parte(i) difettosa(e); la perdita o il danno alle altre parti dei beni assicurati, causato da difetto o normale usura sono soggetti a copertura in base a quanto previsto dalle presenti condizioni,**
- b) la perdita o i danni indiretti (ad es. diminuzione delle prestazioni, deprezzamento, mancato utilizzo, mancato guadagno),**
- c) i contanti, gli oggetti di valore, i gioielli,**
- d) le opere d'arte e gli oggetti di antiquariato, di valore superiore di € 3.000,00 cadauno.**

7 FRANCHIGIA

La franchigia indicata in polizza si applica a ciascun sinistro, salvo in caso di perdita totale, furto con scasso, perdita o danno dovuto a incendio, fulmine, perdita o danno di effetti personali, perdita o danno durante il trasporto, come indicato nell'art. 4.1, e qualsiasi perdita o danno riconducibile a colpa esclusiva di un terzo che urta l'imbarcazione assicurata mentre è in sosta in acqua.

8 VALORE FISSO CONCORDATO

1. Il valore massimo assicurabile è pari al valore a nuovo (prezzo d'acquisto di beni nuovi sostitutivi dello stesso genere e qualità).

Il valore indicato in polizza (somma assicurata) è il valore concordato tra le parti.

2. L'Assicuratore non può opporre e contestare una sottoassicurazione.

9 AMMONTARE DELL'INDENNIZZO

1. In caso di perdita totale effettiva o di perdita totale costruttiva (le spese del ripristino superano la somma assicurata) verrà pagata la somma assicurata ai sensi del § 8.

2. Le richieste di indennizzo per perdita o danno parziale saranno indennizzate sulla base dei costi necessari per la riparazione o la sostituzione senza detrazione "nuovo per vecchio". I costi per il trasporto dell'imbarcazione da e per il cantiere dove saranno effettuate le riparazioni verranno rimborsati come costi di riparazione.

3. Salvo diversamente indicato in polizza, l'indennizzo massimo per gli effetti personali è pari al 2% della somma assicurata fino a un massimo di € 3.000,00.

4. L'Assicuratore ha la facoltà di detrarre dall'indennizzo richiesto, in conformità con gli artt. 9.1 e 9.2, il valore potenziale di realizzo di qualsiasi articolo rimanente. L'assicurato non può opporsi a questa detrazione, mettendo gli oggetti rimanenti a disposizione dell'Assicuratore.

10 LIQUIDAZIONE DEL RECLAMO

1. L'Assicuratore provvederà senza ritardo alle necessarie indagini sul sinistro per definire il proprio obbligo di prestazione ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali Pantaenius (CGP).

2. In caso di furto, come pure nel caso previsto dall'art. 3 (3) nell'eventualità di appropriazione indebita o di truffa, l'Assicuratore non ha obbligo di indennizzo fino a che non siano trascorsi due mesi dalla data della comunicazione. Se un bene viene ritrovato, l'assicurato ha l'obbligo di riprenderne il possesso, solo se il periodo intercorso fra la data in cui il sinistro è stato comunicato e la data in cui l'assicurato entra in possesso del bene ritrovato non supera i due mesi.

11 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle Condizioni Copertura Corpi Yacht Pantaenius (CCYP) si rimanda alle Condizioni Generali Pantaenius (CGP).